



Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie
Gestione Bene Pubblico

Proposta N.: **DC/PRO/2022/51**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 IN CONFORMITA' AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 683 L.147/13

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la tassa rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- in relazione alle diverse alternative previste dalla Legge 147/2013 questo Comune applica la tassa sui rifiuti (TA.RI. tributo) in forma monomia, come ammesso dalla medesima legge 147/2013, articolo 1 comma 652 parte prima;
- all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito

all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*”;

- ARERA ha approvato:

- la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 (poi modificata dalle delibere 238/2020 e 493/2020), avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione n. 363/2021 del 03 agosto 2021, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi per il periodo 2022-2025;
- la determinazione n. 4/2021 del 04 novembre 2021, ad oggetto gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la sopraindicata deliberazione n. 363/2021 (MTR-2);
- la deliberazione n. 15/2022 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), tramite l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, e di indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori;

Dato atto, in particolare, che il principale fattore di novità del nuovo MTR – 2 è costituito dal carattere pluriennale del piano finanziario, che ora si esprime nell’arco di un quadriennio di osservazione, ovviamente prevedendo meccanismi di conguaglio negli anni;

Preso atto che:

- questo Comune, con deliberazione consiliare DC/27/2022 del 28.03.2022 P.G. 154025/2022, ha aggiornato il Regolamento TA.RI., in particolare:

- ha confermato, anche per l’annualità di competenza 2022, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione è stata concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di *lockdown*;
- ha introdotto per l’annualità di competenza 2022, sempre nell’ambito delle agevolazioni ex art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 l’esenzione per alcune realtà colpite dalla crisi economica a seguito anche dell’aumento dei costi delle materie prime e/o delle utenze:
 - associazioni o istituzioni culturali e sportive; circoli; palestre e impianti sportivi;
 - associazioni di volontariato o di promozione sociale che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- ha confermato le agevolazioni TARI per le utenze domestiche sulla base delle risultanze delle dichiarazioni ISEE (art. 17 ter comma 4 vigente Regolamento TARI)

- tali agevolazioni saranno finanziate in parte anche con avanzo vincolato TARI risultante dai conti consuntivi approvati con successiva deliberazione di variazione in corso di predisposizione; Richiamato l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che: - le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono ricoperte da ATERSIR quale autorità d'ambito, istituita dalla L.R. 23/2011 così come sancito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito N. 54 del 20 maggio 2022 ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino di Bologna, gestione RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi" ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR-2), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 anche del Comune di Bologna;

Visto il PEF 2022-2025, trasmesso da Atersir , allegato al presente atto, e verificato in particolare che:

- il totale PEF per l'anno 2022 di Euro 97.985.113,00 euro è così composto:

- a) quota Gestore 77.919.014,00 euro
- b) quota Comune 20.066.099,00 euro

- per effetto del limite alla crescita annuale il costo che sarà riconosciuto al gestore per l'anno 2022 è di Euro 77.919.014,00 (al netto di IVA) pari ad Euro 85.710.915,40 (al lordo di IVA);

- Il costo riconosciuto al Gestore è comprensivo dei servizi così come definiti dal contratto di concessione in essere per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna sottoscritto in data 29 dicembre 2021 da ATERSIR e dal RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l;

- tali servizi trovano consistenza nel Disciplinare Tecnico e negli Standard Minimi Prestazionali (SMP) relativi al territorio comunale, e comprendono ulteriori servizi integrativi, che includono servizi già consolidati sul territorio e servizi di nuova realizzazione volti al potenziamento della raccolta differenziata in coerenza con gli obiettivi di legge e di contenimento del degrado urbano, quali l'adeguamento delle modalità di raccolta in relazione alle utenze presenti, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, la rimodulazione ed il potenziamento di attività afferenti ai costi di spazzamento e lavaggio (CSL) e la progettazione relativa progetto di riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata nell'ambito "Piano di Azione Ambientale approvato con deliberazione regionale n. 1195 del 6 agosto 2015;

Verificato, altresì, che:

- il costo totale del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per l'annualità 2022 da finanziare mediante tariffa TARI è pari a 96.780.113,00 euro risultante dalla seguente somma algebrica:

| | 2022 |
|---|------------------------|
| Totale PEF (Costo Gestore+Costo Comune) – entrata tariffaria massima applicabile | € 97.985.113,00 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 | € 1.205.000,00 |
| Totale da coprire con gettito tariffe TARI | € 96.780.113,00 |

- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.*

- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020) la circolare Anci Emilia Romagna – Atersir del 26 novembre

2020 prot. 170, ha chiarito che: *“Inoltre, si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell’avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell’evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l’impiego di ammontari significativi di recupero dell’evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES”;*

- gli importi considerati quali detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 lato Comune sono stati:

| Detrazioni comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 – PEF 2022 | |
|---|------------------------|
| | Previsione 2022 |
| Contributo MIUR ai sensi del DL 248/07 | € 200.000,00 |
| Entrate derivanti da procedure sanzionatorie | € 150.000,00 |
| Ulteriori partite approvate da ETC | € 855.000,00 |
| | € 1.205.000,00 |

- in base all’importo emesso in scadenza al 30 giugno e 02 dicembre 2022, l’entrata TA.RI. prevista per l’annualità di competenza 2022, a tariffe invariate, è pari a circa 87.763.934,00 euro, alla quale occorre aggiungere l’importo delle agevolazioni previste da Regolamento, in particolare:

| | |
|---|------------------------|
| TARI annualità competenza 2022 (scadenza 30 giugno e 02 dicembre 2022) | € 87.763.934,05 |
| agevolazioni emergenza sanitaria UND (art. 17 sexies Regolamento TARI) | € 9.230.003,22 |
| esenzioni associazioni e impianti sportivi (art. 17 septies Regolamento TARI) | € 625.292,23 |
| agevolazioni ISEE UD (art. 17 ter, comma 4, Regolamento TARI) | € 521.801,15 |
| | € 98.141.030,65 |

- il totale Piano Economico Finanziario annualità 2022, calcolato sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020, pari ad Euro 96.780.113,00 trova adeguata copertura con il gettito TARI 2022 di 98.141.030,65 previsto a tariffe invariate ed al lordo delle agevolazioni/esenzioni riconosciute per le utenze non domestiche e delle agevolazioni ISEE per le utenze domestiche;

- Il differenziale (pari al 1,41%) è di trascurabile rilevanza, tenuto conto della variabilità dell’emissione, in ragione della continua movimentazione ed evoluzione della stessa, e pertanto non giustifica la necessità di una variazione tariffaria da approvare;

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto Piano Economico Finanziario, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2022 (tariffe coincidenti a quelle in vigore nel 2021);

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021, così come modificato dall’art. 43, comma 11, del D.L. 50/2022: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data*

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2022-2024 in corso di variazione;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile del Settore Gestione Bene Pubblico, e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e del Settore Gestione Bene Pubblico congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Verde, Mobilità e Patrimonio;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2022- coincidenti a quelle in vigore nel 2021 - e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2) DI PRENDERE ATTO che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario 2022 deliberato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) nella seduta di consiglio d'ambito del 20 maggio 2022;

3) DI PRENDERE ATTO, che ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), con delibera del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/05/2022 ha approvato la predisposizione, secondo i contenuti del MTR-2, del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 anche del Comune di Bologna;

4) DI PRENDERE ATTO, in particolare, del PEF 2022-2025 relativo al Comune di Bologna, trasmesso da Atersir, e che si allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio
Maria Caterina Manca

Il Vice Segretario Generale Vicario
Lara Bonfiglioli

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -